

FAQ Accise

Agenzia delle Dogane – 5 dicembre 2017

ACCISE: PRODOTTI ALCOLICI, PRODOTTI ENERGETICI, ENERGIA ELETTRICA

Aliquote di accisa vigenti in ambito nazionale e nei Paesi dell'Unione Europea

Quesito – Come posso conoscere la misura delle aliquote di accisa vigenti in Italia e negli altri Stati membri dell'Unione Europea?

Risposta – Per conoscere la misura delle aliquote di accisa vigenti potranno essere consultate le apposite [Tabelle](#), disponibili sul sito web dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.agenziadoganemonopoli.gov.it).

Trasporto di prodotti alcolici (vino, birra, . . .) al seguito del viaggiatore proveniente da altro Paese dell'U.E.

Quesito – Sono in procinto di rientrare in Italia da un altro Paese dell'Unione Europea: posso portare con me delle bottiglie di prodotti alcolici?

Risposta – L'articolo 11 del Testo Unico delle Accise approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, dispone che, per taluni prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per uso proprio e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui detti beni sono stati acquistati. Al comma 2 del citato articolo, inoltre, sono specificati i limiti quantitativi entro i quali si configura l'uso proprio: tali limiti sono riferibili a ciascun viaggiatore che, effettuato l'acquisto per uso proprio a titolo di privato consumatore, è in possesso della documentazione commerciale comprovante l'acquisto effettuato e trasporta tali beni al proprio seguito.

Per informazioni al riguardo, potrà farsi riferimento alla "[Carta doganale del viaggiatore - pdf](#)", disponibile sul sito web dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.agenziadoganemonopoli.gov.it) dal percorso: DOGANE => IL CITTADINO.

Attività di vendita di prodotti alcolici

Quesito – Sono in procinto di avviare un'attività di vendita al pubblico di generi vari, tra i quali prodotti alcolici: cosa devo fare?

Risposta – L'articolo 1, comma 178, della legge 4 agosto 2017, n.124, ha modificato il comma 2 dell'articolo 29 del Testo Unico delle accise approvato con il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di vendita di prodotti alcolici, inserendo una espressa esclusione dall'obbligo di denuncia e conseguente licenza fiscale a favore degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini.

Nel chiarire che rientrano tra le fattispecie enucleate dalla disposizione legislativa anche la somministrazione o vendita al minuto di bevande alcoliche direttamente al consumatore finale, quali quelle effettuate nei bar, nei ristoranti e negli altri esercizi pubblici similari, si segnala che con

la nota prot. [RU 113015 del 9 ottobre 2017 - pdf](#) (reperibile anche accedendo al sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it), sono state fornite indicazioni in ordine alle tipologie di attività escluse dagli obblighi di denuncia e della relativa licenza fiscale.

Attività di commercio all'ingrosso di vino sul territorio nazionale

Quesito – Sono in procinto di avviare un'attività di commercio all'ingrosso di vino in Italia: quali sono gli adempimenti richiesti?

Risposta – Gli esercenti depositi di vino che intendono commercializzare all'ingrosso tale prodotto sul territorio nazionale sono esclusi dall'obbligo di denuncia (e quindi di licenza) in base all'articolo 29, comma 3 – lettera e) del Testo Unico delle accise approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche.

Per quel che concerne i documenti che devono scortare il vino in caso di trasferimento in ambito nazionale la normativa fiscale (italiana) in materia di circolazione consente di utilizzare i documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni proprie del settore vitivinicolo.

Pertanto, nel caso di trasferimento del vino tra depositari autorizzati ed in ambito nazionale (il trasporto inizia e si esaurisce in Italia), fino a quando la relativa aliquota di accisa sarà pari a zero, può prescindersi dall'utilizzo dei documenti di accompagnamento previsti dalla normativa fiscale delle accise (DAS-Documento di Accompagnamento Semplificato, DDT-Documento di Trasporto, e-AD-Documento Amministrativo elettronico) potendosi utilizzare il documento agricolo MVV (Documento di accompagnamento prodotti vitivinicoli, disciplinato dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 7490 del 2 luglio 2013, da adottare secondo le linee direttrici contenute nella circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli [n. 3/D del 7 aprile 2014 - pdf](#) e in particolare il paragrafo IV relativo al riparto del campo di applicazione delle rispettive disposizioni in materia di tutela agricola e di quelle proprie del regime impositivo dell'accisa), ovvero da altro documento previsto dalla normativa agricola nazionale.

Nel caso della movimentazione di vino diretto ad una distilleria, detto prodotto dovrà essere scortato dal DAS (Documento di Accompagnamento Semplificato).

Qualora il vino presenti contenuti di alcole non derivanti interamente da fermentazione, pur rientrando tali prodotti nel codice NC 2204, non si renderanno applicabili le norme emanate in materia di tutela agricola.

Ulteriori informazioni di carattere operativo, potranno essere chieste al locale [Ufficio delle dogane](#).

Deposito commerciale di prodotti alcolici che vende ad aziende commerciali di altro Paese U.E.

Quesito – Ho un deposito commerciale di prodotti alcolici e vorrei vendere i miei prodotti ad altri operatori commerciali stabiliti in altri Paesi dell'Unione Europea: quali sono gli adempimenti richiesti?

Risposta – La circolazione e tassazione di prodotti alcolici già immessi in consumo in uno Stato membro è disciplinata dalla Direttiva n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008. In particolare, l'articolo 33 della Direttiva dispone che i prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro e detenuti per scopi commerciali da parte di un soggetto diverso da un privato, per esservi forniti o utilizzati, sono sottoposti ad accisa in quest'ultimo Paese con le modalità

previste dal successivo articolo 34. Per "detenzione per scopi commerciali" si intende la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa da parte di un soggetto diverso da un privato o da parte di un privato per scopi diversi dal suo uso personale e da esso trasportati.

Ne consegue che, per lo speditore, sarà necessario acquisire informazioni presso l'Amministrazione fiscale dello Stato membro di destinazione dei prodotti al fine di verificare le modalità di attuazione dei sopraccitati articoli (33 e 34) della Direttiva in quel Paese.

Per la movimentazione di prodotti ad accisa assolta verso altri Paesi comunitari, come previsto all'articolo 9 del Decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210, dovrà essere emesso il documento DAS (Documento di Accompagnamento Semplificato) e, in base all'articolo 11 del medesimo Decreto, lo speditore sarà tenuto a prestare, anche in solido con il destinatario, una cauzione a garanzia del pagamento dell'accisa nel Paese comunitario di destinazione. Tali adempimenti sono richiesti per attestare la ricezione dei prodotti nel Paese di destinazione e garantire l'applicazione della corretta tassazione sugli stessi.

Ulteriori informazioni di carattere operativo, potranno essere chieste al locale [Ufficio delle dogane](#).

Relativamente agli adempimenti previsti dalla disciplina dell'IVA connessi agli scambi intracomunitari dovrà farsi riferimento alle disposizioni dettate dal Decreto legge del 30 agosto 1993, n. 331 convertito con Legge del 29 ottobre 1993, n. 421 e dalla disciplina INTRASTAT di cui al Decreto 22 febbraio 2010.

Attività di produzione di vino per la vendita ad aziende commerciali di altro Paese dell'U.E., da parte di "piccolo produttore di vino"

Quesito – Sono una piccola azienda agricola che produce vino e vorrei vendere il mio prodotto ad operatori commerciali stabiliti in altri Paesi dell'Unione Europea: quali sono gli adempimenti richiesti?

Risposta – L'articolo 37, comma 1, del Testo Unico delle accise approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, stabilisce che, fintantoché in Italia il vino viene assoggettato ad un'aliquota d'accisa pari a "0", i cosiddetti "piccoli produttori di vino" (produzione annuale inferiore a 1000 ettolitri, determinata con riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio dell'azienda agricola), sono esentati dall'obbligo della licenza di deposito fiscale e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo propri del regime generale delle accise.

Per la movimentazione del vino in ambito comunitario, detti soggetti hanno l'obbligo di spedire il prodotto in regime sospensivo a soggetti abilitati (con la qualifica di "depositario autorizzato" oppure di "destinatario registrato" anche "occasionale") utilizzando anziché l'e-AD (Documento Amministrativo elettronico) il Documento MVV (Documento di accompagnamento prodotti vitivinicoli) di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 7490 del 2 luglio 2013.

Per la spedizione in regime sospensivo è necessaria la prestazione di idonea garanzia a copertura sia dei rischi connessi alla circolazione che del pagamento dell'accisa all'atto dell'immissione in consumo nel territorio di destinazione.

Dovranno essere, inoltre, osservati anche gli altri adempimenti previsti dal medesimo articolo 37 e, come disposto dall'art. 8, comma 2 del Decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153, dovrà essere informato l'Ufficio delle dogane territorialmente competente delle operazioni intracomunitarie

effettuate presentando, entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese, una distinta delle medesime operazioni.

Ulteriori informazioni di carattere operativo, potranno essere chieste al locale [Ufficio delle dogane](#).

Relativamente agli adempimenti previsti dalla disciplina dell'IVA connessi agli scambi intracomunitari dovrà farsi riferimento alle disposizioni dettate dal Decreto legge del 30 agosto 1993, n. 331 convertito con Legge del 29 ottobre 1993, n. 421 e dalla disciplina INTRASTAT di cui al Decreto 22 febbraio 2010.

Attività di produzione di vino per la vendita ad aziende commerciali di altro Paese dell'U.E. da parte di soggetto diverso dal "piccolo produttore di vino"

Quesito – Sono un produttore di vino. Vorrei vendere il mio prodotto ad operatori commerciali stabiliti in altri Paesi dell'Unione Europea: quali sono gli adempimenti richiesti?

Risposta – La spedizione di vino diretto ad un altro Paese dell'U.E. deve avvenire in regime sospensivo (ad accisa non assolta), tra soggetti operatori economici (speditore/destinatario) preventivamente autorizzati dalle rispettive Amministrazioni fiscali in possesso del codice di accisa.

Gli esercenti l'attività di produzione e deposito di vino che intendono movimentare tale prodotto in ambito intracomunitario [comma 2, lettera f) dell'articolo 28 del Testo Unico delle accise approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche], devono operare in regime di deposito fiscale, acquisendo la necessaria licenza di esercizio e versare il relativo diritto annuale di licenza con le modalità e la misura indicate all'art. 63 del citato Testo Unico.

Lo speditore dovrà presentare, attraverso il sistema informatizzato, il documento di accompagnamento denominato e-AD (Documento Amministrativo elettronico).

Il destinatario del vino dovrà avere la qualifica di "depositario autorizzato" o di "destinatario registrato", anche "occasionale", all'atto della presa in consegna della merce provvederà a chiudere il flusso informatico del documento e-AD predisposto dallo speditore e sarà tenuto al pagamento dell'accisa nella misura e con le modalità vigenti nel proprio Paese.

Essendo la spedizione in argomento in regime sospensivo, sarà necessaria la prestazione di idonea garanzia a copertura dei rischi connessi alla circolazione del prodotto.

Ulteriori informazioni di carattere operativo, potranno essere chieste al locale [Ufficio delle dogane](#).

Relativamente agli adempimenti previsti dalla disciplina dell'IVA connessi agli scambi intracomunitari dovrà farsi riferimento alle disposizioni dettate dal Decreto legge del 30 agosto 1993, n. 331 convertito con Legge del 29 ottobre 1993, n. 421 e dalla disciplina INTRASTAT di cui al Decreto 22 febbraio 2010.

Commerciante italiano che acquista prodotti alcolici da produttore di altro Paese dell'U.E.

Quesito – Ho un ristorante e vorrei ricevere prodotti alcolici da un produttore stabilito in un altro Paese dell'Unione Europea: quali sono gli adempimenti richiesti?

Risposta – Se lo speditore delle merci dell'altro Paese dell'U.E. è un "depositario autorizzato" ed effettua la movimentazione del prodotto in regime sospensivo, il destinatario nazionale, che non sia

anch'esso un "depositario autorizzato", deve qualificarsi come "destinatario registrato", anche "occasionale", pagando - ove prevista - l'accisa all'aliquota vigente in Italia all'atto del ricevimento della merce.

La suddetta movimentazione (ad accisa sospesa) deve essere formalizzata a cura dello speditore dell'altro Paese con la "presentazione" alla propria Amministrazione, attraverso il sistema informatizzato, di un documento di accompagnamento e-AD (Documento Amministrativo elettronico) il cui flusso informatico dovrà essere chiuso dal destinatario all'atto della presa in consegna della merce.

Relativamente all'assolvimento dell'imposta – ove prevista – l'articolo 8 del Testo Unico delle accise approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, dispone che il destinatario registrato (anche occasionale), deve provvedere al versamento dell'accisa entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo dei prodotti.

Per conoscere la misura delle aliquote di accisa vigenti potrà essere consultata l'apposita [Tabella](#), disponibile sul sito web dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.agenziadoganemonopoli.gov.it).

Ulteriori informazioni di carattere operativo, potranno essere chieste al locale [Ufficio delle dogane](#).

Relativamente agli adempimenti previsti dalla disciplina dell'IVA connessi agli scambi intracomunitari dovrà farsi riferimento alle disposizioni dettate dal Decreto legge del 30 agosto 1993, n. 331 convertito con Legge del 29 ottobre 1993, n. 421 e dalla disciplina INTRASTAT di cui al Decreto 22 febbraio 2010.

Deposito commerciale di prodotti alcolici che vende a soggetti privati di altro Paese dell'U.E.

Quesito – Ho un deposito commerciale di prodotti alcolici e vorrei vendere i miei prodotti ad acquirenti privati stabiliti in altri Paesi dell'Unione Europea: quali sono gli adempimenti richiesti?

Risposta – Dal momento che i prodotti sottoposti ad accisa vengono assoggettati a tale imposta nel luogo in cui vengono immessi in consumo, per poter effettuare la movimentazione di prodotti ad accisa assolta destinati verso soggetti privati stabiliti in un altro Stato membro dell'U.E., lo speditore nazionale deve registrarsi presso la competente Amministrazione fiscale del Paese di destinazione delle merci, ovvero, se previsto dalla legislazione dello Stato membro di destinazione, nominare un proprio rappresentante fiscale in tale Paese; ciò ai fini dell'assolvimento degli obblighi tributari nello Stato di destinazione dei prodotti (art. 36 della Direttiva n. 118/2008/CE del 16 dicembre 2008 - Vendite a distanza). Sarà, quindi, cura del medesimo acquirente, presso l'Amministrazione dello Stato di destinazione, le necessarie informazioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi a suo carico.

Per conoscere la misura delle aliquote di accisa vigenti negli altri Paesi membri dell'Unione Europea potrà essere consultata l'apposita [Tabella](#), disponibile sul sito web dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.agenziadoganemonopoli.gov.it).

Ulteriori informazioni anche di carattere operativo, potranno essere chieste al locale [Ufficio delle dogane](#).

Relativamente agli adempimenti previsti dalla disciplina dell'IVA connessi agli scambi intracomunitari dovrà farsi riferimento alle disposizioni dettate dal Decreto legge del 30 agosto

1993, n. 331 convertito con Legge del 29 ottobre 1993, n. 421 e dalla disciplina INTRASTAT di cui al Decreto 22 febbraio 2010.

Commerciante italiano che acquista prodotti alcolici da deposito commerciale di altro Paese dell'U.E.

Quesito – Ho un ristorante vorrei ricevere prodotti alcolici da un commerciante stabilito in un altro Paese dell'Unione Europea: quali sono gli adempimenti richiesti?

Risposta – La circolazione e tassazione di prodotti alcolici già immessi in consumo in un altro Stato membro è disciplinata dalla Direttiva n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008. In particolare, l'art. 33 della Direttiva dispone che i prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro e detenuti per scopi commerciali (per "detenzione per scopi commerciali" si intende la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa da parte di un soggetto diverso da un privato o da parte di un privato per scopi diversi dal suo uso personale e da esso trasportati) da parte di un soggetto diverso da un privato, per esservi forniti o utilizzati, sono sottoposti ad accisa in quest'ultimo Paese con le modalità previste dal successivo art. 34. I prodotti movimentati sono scortati dal DAS (Documento di Accompagnamento Semplificato).

In Italia, le citate disposizioni unionali sono state recepite con l'art. 10 del Testo Unico delle accise approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche che dispone, tra l'altro, che i prodotti immessi in consumo in altro Stato membro possono essere detenuti (in Italia) da un soggetto diverso da un privato che, qualora non sia un esercente di deposito fiscale, deve avere la qualifica di "destinatario registrato" (anche occasionale) e garantire il pagamento dell'accisa, che dovrà essere versata entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo dei prodotti (comma 6 dell'articolo 10). In base al comma 3 del medesimo art. 10, inoltre, il destinatario in questione deve presentare, prima della spedizione, apposita dichiarazione all'Ufficio delle dogane territorialmente competente rispetto al luogo di arrivo della merce.

Per ulteriori indicazioni in ordine agli adempimenti a carico del destinatario si fa rimando all'art. 13, comma 3 del Decreto Ministeriale 25 marzo 1996, n. 210.

Ulteriori informazioni anche di carattere operativo, potranno essere chieste al locale [Ufficio delle dogane](#).

Relativamente agli adempimenti previsti dalla disciplina dell'IVA connessi agli scambi intracomunitari dovrà farsi riferimento alle disposizioni dettate dal Decreto legge del 30 agosto 1993, n. 331 convertito con Legge del 29 ottobre 1993, n. 421 e dalla disciplina INTRASTAT di cui al Decreto 22 febbraio 2010.

Privato che acquista prodotti alcolici da commerciante di altro Paese dell'U.E.

Quesito – È possibile per un soggetto privato acquistare prodotti alcolici da commercianti stabiliti in altri Paesi dell'Unione Europea?

Risposta – Dal momento che i prodotti sottoposti ad accisa vengono assoggettati a tale imposta nel luogo in cui vengono immessi in consumo, lo speditore stabilito in un altro Paese dell'U.E., per poter effettuare il trasferimento di prodotti ad accisa assolta verso un soggetto privato stabilito in uno Stato membro diverso da quello di partenza, deve registrarsi presso l'Amministrazione fiscale del Paese di destinazione delle merci, ovvero, se previsto dalla legislazione dello Stato membro di destinazione, nominare un proprio rappresentante fiscale in tale Paese; ciò ai fini dell'assolvimento

degli obblighi tributari nello Stato di destinazione dei prodotti (art. 36 della Direttiva n. 118/2008/CE del 16 dicembre 2008 - Vendite a distanza).

Nell'ordinamento legislativo nazionale, l'acquisto da parte di privati di prodotti già immessi in consumo in altro Stato membro è disciplinato dall'art. 10-bis del Testo Unico delle accise approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, con il quale è stato recepito il citato art. 36 della Direttiva. In particolare, il comma 2 dell'art. 10-bis stabilisce che il debitore dell'accisa è il rappresentante fiscale designato dal venditore, avente sede nel territorio dello Stato e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria.

Sarà, quindi, necessario che il venditore provveda alla nomina di un proprio rappresentante fiscale in Italia, il quale dovrà procedere agli adempimenti descritti nella [Determinazione Direttoriale prot. n. 24211/RU, del 14 novembre 2012 - pdf](#), reperibile sul sito web dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.agenziadoganemonopoli.gov.it).

Produzione artigianale di prodotti alcolici

Quesito – Sono in procinto di avviare un'attività di produzione artigianale di liquori a scopo commerciale: quali sono gli adempimenti richiesti?

Risposta – L'art. 27, comma 2, del Testo Unico delle accise approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, dispone che l'attività di produzione di bevande alcoliche deve essere svolta in regime di deposito fiscale, in uno degli stabilimenti indicati nell'art. 28 del medesimo Testo Unico, per la cui attivazione devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel Decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153.

Il regime del deposito fiscale consente di detenere prodotti ad accisa sospesa e di assolvere il tributo a seguito dell'estrazione del prodotto dal deposito.

Fa eccezione a tale principio, la sola fattispecie - anch'essa contemplata nel comma 2 del citato art. 27 - di produzione con utilizzo di prodotti rispetto ai quali è stata pagata l'accisa, a condizione che l'accisa complessiva pagata sui singoli componenti non sia inferiore a quella dovuta sul prodotto finale derivante dalla loro miscela.

L'art. 29 del citato Testo Unico dispone, invece, che gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche ad accisa assolta debbano presentare all'Ufficio delle dogane competente per territorio, la denuncia di esercizio oltre che acquisire la licenza fiscale di cui al comma 4 del medesimo art. 29, a fronte della quale è previsto il pagamento di un diritto annuale il cui importo è stabilito, a seconda dei casi, dall'art. 63 del Testo Unico.

Ulteriori informazioni anche di carattere operativo, potranno essere chieste al locale [Ufficio delle dogane](#).

Produzione di liquore artigianale fatto in casa

Quesito – Sono un soggetto privato: posso produrre liquori per uso familiare con l'utilizzo di alcole acquistato al negozio?

Risposta – L'art. 27, comma 2 del Testo Unico delle accise approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, prevede che la preparazione, da parte di un privato, di prodotti alcolici, destinati all'uso esclusivo dello stesso privato, dei suoi familiari e dei suoi ospiti,

con impiego di alcole ad imposta assoluta, non è soggetta ad autorizzazione, a condizione che i prodotti ottenuti non formino oggetto di alcuna attività di vendita.

Attività di produzione di birra

Quesito – Sono in procinto di avviare un'attività di produzione di birra artigianale: quali sono gli adempimenti richiesti?

Risposta – In linea di principio, l'attività di produzione di birra è effettuata in regime di deposito fiscale in base all'art. 28, comma 1-lettera c) del Testo Unico delle accise approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche.

La produzione di birra, di quantità pari o superiore ai 10.000 ettolitri, è regolamentata dagli artt. 34 e 35 del Testo Unico, e dalle specifiche disposizioni contenute Decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153.

Per i birrifici con produzione annua inferiore ai 10.000 ettolitri (c.d. "microbirrifici"), l'art. 35 del Testo Unico, prevede uno specifico regime di accertamento del prodotto finito che mira a semplificare gli adempimenti tributari a carico degli operatori. Con Determinazione Direttoriale [n. 140839/RU del 4 dicembre 2013 - pdf](#) e con la relativa [Circolare 5/D del 6 maggio 2014 - pdf](#) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli [entrambe reperibili dal sito web dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.agenziadoganemonopoli.gov.it)], sono stati definiti gli adempimenti per l'attivazione di un microbirificio, nonché la relativa disciplina di dettaglio. In relazione alla suddetta Determinazione Direttoriale è utile richiamare all'attenzione quanto stabilito con l'art. 1 in merito agli adempimenti per l'attivazione del microbirificio, con l'art. 3 per quanto concerne la tipologia della strumentazione di controllo della produzione da installare nell'impianto da istituire e con l'art. 8 – "Disposizioni finali" il quale consente, su istanza di parte (del depositario), di optare per il regime amministrativo ordinario previsto per le fabbriche di birra con produzione pari o superiore ai 10.000 ettolitri, anziché quello semplificato.

Ulteriori informazioni anche di carattere operativo, potranno essere chieste al locale [Ufficio delle dogane](#).

Detenzione di alcoli metilico, propilico e isopropilico per usi industriali e/o laboratori di analisi

Quesito – Per lo svolgimento della mia attività ho la necessità di utilizzare gli alcoli metilico, propilico e isopropilico: quali sono gli adempimenti richiesti?

Risposta – L'art. 66 del Testo Unico delle accise approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, dispone che gli alcoli metilico, propilico e isopropilico sono sottoposti ad un particolare regime di vigilanza fiscale, che impone specifici adempimenti a carico delle distinte figure dei produttori, dei commercianti e degli utilizzatori di tale prodotto. Al riguardo, si fa rimando alle disposizioni emanate con il Decreto del Ministro delle finanze 1 agosto 1986 ed all'art. 22 del Decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153.

Gli utilizzatori dei citati prodotti sono tenuti a denunciare la loro attività all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente ai fini dell'ottenimento della licenza di esercizio ovvero, per l'iscrizione in appositi registri, se le quantità detenute sono al di sotto della soglia di 10 metri cubi, tenuti dall'Ufficio. Sono inoltre obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico.

Sono esonerati dalla tenuta dei registri di carico e scarico i laboratori di analisi e ricerca che detengono tale tipologie di prodotto – purché condizionato in recipienti di capacità non superiore a litri 2,5 – da impiegare nell’ambito della loro attività come reagente [cfr.: lettera c) del citato art. 22].

Ulteriori informazioni anche di carattere operativo, potranno essere chieste al locale [Ufficio delle dogane](#).

Adempimenti per l’installazione di officina di produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 20kW

Quesito – Ho intenzione di installare un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica con potenza inferiore a 20 kw: quali sono gli adempimenti richiesti?

Risposta – L'art. 52, comma 2 - lettera a), del Testo Unico delle accise approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, dispone che l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza non superiore a 20 kW, non è sottoposta al regime delle accise e, pertanto, gli esercenti tali impianti non sono tenuti agli obblighi ed agli adempimenti altrimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del medesimo Testo Unico, sia che utilizzino l'energia elettrica prodotta per uso proprio, sia che la cedano alla rete.

In caso di cessione dell’energia elettrica prodotta, si evidenzia l’opportunità che all’impianto sia assegnato da parte dell’Ufficio delle dogane (senza ulteriori oneri a carico del titolare dell’impianto) un codice ditta; ciò unicamente allo scopo di consentire a chi assume in carico l’energia elettrica di poterne indicare gli estremi nella propria dichiarazione annuale di consumo.

Ulteriori informazioni, potranno essere chieste al locale [Ufficio delle dogane](#).

Adempimenti per l’installazione di officina di produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20kW

Quesito – Ho intenzione di installare un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica con potenza superiore ai 20 kw: quali sono gli adempimenti richiesti?

Risposta – Gli adempimenti fiscali da osservare si differenziano a seconda che l’energia elettrica prodotta dall’impianto venga poi auto-consumata (anche in minima parte) oppure interamente ceduta alla rete.

Nel primo caso (presenza di consumi per uso proprio dell’energia elettrica autoprodotta, anche se solo relativamente ai consumi per il funzionamento dell’impianto), il soggetto esercente l’officina di produzione, in base all’art. 53 del Testo Unico delle accise approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, deve farne preventiva denuncia (il fac-simile del modello è reperibile accedendo alla apposita sezione “[Modulistica](#)” presente sul sito web dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it) all’Ufficio delle dogane competente per territorio il quale, effettuati i dovuti controlli, rilascia la licenza di esercizio soggetta al pagamento del diritto annuale nella misura indicata dall’art. 63, comma 3, del Testo Unico; il titolare dell’officina è tenuto ad ottemperare agli ulteriori adempimenti previsti dal citato articolo 53.

Nel secondo caso (assenza di consumi per uso proprio, per cui tutta l’energia elettrica prodotta è ceduta alla rete, mentre i consumi dei servizi ausiliari sono alimentati da distinta fornitura), il

soggetto esercente l'officina di produzione, ai sensi dell'art. 53-bis del Testo Unico, deve darne comunicazione al medesimo Ufficio territoriale contestualmente all'avvio dell'attività di produzione.

In entrambi i casi sopra esposti dovrà essere inviata (telematicamente) la dichiarazione annuale prevista, rispettivamente, al comma 8 dell'art. 53 e al comma 3 dell'art. 53-bis del richiamato Testo Unico. Indicazioni sulle modalità di compilazione della dichiarazione potranno essere acquisite consultando l'apposita sezione "[Dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e per il gas naturale](#)", accessibile dal sito web di questa Agenzia.

Ulteriori informazioni anche di carattere operativo, potranno essere chieste al locale [Ufficio delle dogane](#).

Utilizzo gruppo elettrogeno per produzione di energia elettrica

Quesito – Quali sono gli adempimenti previsti per l'utilizzo di un gruppo elettrogeno per la produzione di energia elettrica?

Risposta – L'esercente l'attività di produzione di energia elettrica è, in linea generale, tenuto all'osservanza degli adempimenti indicati all'art. 53 del Testo Unico delle accise approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche.

Qualora l'attività di produzione avvenga per mezzo di un gruppo elettrogeno di potenza superiore a 1 kW, in base al comma 4 del medesimo art. 53 l'esercente l'officina di produzione dovrà presentare all'Ufficio delle dogane competente sull'impianto la denuncia di esercizio ed acquisire la relativa licenza (comma 7, art. 53). Detta licenza è soggetta al pagamento di un diritto, da corrispondere annualmente nella misura indicata dal comma 3 dell'art. 63, del Testo Unico.

L'accertamento e la liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica consumata per uso proprio, come stabilito al comma 1, dell'art. 55 del Testo Unico, sono effettuati dal competente Ufficio delle dogane, sulla base della dichiarazione annuale di consumo prevista al comma 8, dell'art. 53, dalla quale devono risultare tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta (tra cui le letture dei contatori dell'elettricità prodotta, consumata o ceduta), ovvero, come previsto al comma 5 dell'art. 55, per le officine non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, mediante un canone annuo di abbonamento, determinato dal competente Ufficio delle dogane (cosiddetta "convenzione"). La misura del canone è determinata in base alla potenzialità dell'impianto, alle ore di funzionamento dello stesso ed agli assorbimenti elettrici degli apparecchi utilizzati per gli impieghi sottoposti ad accisa.

Ai prodotti energetici da utilizzare per la produzione dell'energia elettrica, in base all'art. 21, comma 9 del Testo Unico si applicano le aliquote di accisa indicate al punto 11 della Tabella A allegata al Testo Unico.

Ulteriori informazioni anche di carattere operativo, potranno essere chieste al locale [Ufficio delle dogane](#).

Utilizzo gruppo elettrogeno di soccorso di potenza inferiore a 200 kW

Quesito – Ho installato per la mia attività un gruppo elettrogeno di soccorso di potenza inferiore a 200 kW: quali sono gli adempimenti richiesti?

Risposta – Il comma 2, lettera d) dell’art. 52 del Testo Unico delle accise approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, dispone che non è sottoposta ad accisa l’energia elettrica prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore ai 200 kW e, pertanto, gli esercenti tali impianti non sono tenuti agli obblighi ed agli adempimenti altrimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del medesimo Testo Unico.

Utilizzo gruppo elettrogeno di soccorso di potenza superiore a 200 kW

Quesito – Ho installato per la mia attività un gruppo elettrogeno di soccorso di potenza superiore a 200 kW: quali sono gli adempimenti richiesti?

Risposta – L’art. 53, comma 4 del Testo Unico delle accise approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, dispone che per l’esercizio di un gruppo elettrogeno di soccorso di potenza superiore ai 200 kW, deve essere presentata all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sull’impianto la denuncia di esercizio ed dovrà essere acquisita la relativa licenza (comma 7 dell’art. 53) soggetta al pagamento del diritto annuale nella misura indicata dall’art. 63, comma 3, del Testo Unico.

L’accertamento e la liquidazione dell’accisa sull’energia elettrica consumata per uso proprio è effettuata dal competente Ufficio delle dogane sulla base della dichiarazione annuale di consumo (comma 1, dell’art. 55), nella quale sono contenuti tutti gli elementi necessari per l’accertamento del debito d’imposta (tra cui le letture dei contatori dell’elettricità prodotta, consumata o ceduta), ovvero – come previsto al comma 5 del citato art. 55 - per le officine non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell’energia adoperata, mediante un canone annuo di abbonamento, determinato dal competente Ufficio delle dogane (cosiddetta “convenzione”). Tale canone è determinato in base alla potenzialità dell’impianto, alle ore di funzionamento ed agli assorbimenti elettrici degli apparecchi utilizzati per gli impieghi sottoposti ad accisa.

Ai prodotti energetici da utilizzare per la produzione dell’energia elettrica, in base all’art. 21, comma 9 del Testo Unico si applicano le aliquote di accisa indicate al punto 11 della Tabella A allegata al Testo Unico.

Ulteriori informazioni anche di carattere operativo, potranno essere chieste al locale [Ufficio delle dogane](#).

Applicazione dell’aliquota di accisa “usi industriali” sul gas naturale

Quesito – Vorrei sapere per quali attività può essere chiesta l’applicazione dell’aliquota di accisa usi industriali sui consumi di gas naturale.

Risposta – L’art. 26 del Testo Unico delle accise approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, differenzia la tassazione del gas naturale impiegato come combustibile in "usi civili", da quella (più favorevole) del gas naturale impiegato come combustibile in "usi industriali". Le tipologie di impiego alle quali si rende applicabile l’aliquota di accisa "usi industriali" sono indicate al comma 3 del medesimo art. 26.

Il fornitore del gas naturale, in qualità di “soggetto obbligato”, è responsabile della corretta applicazione del regime fiscale vigente e del conseguente versamento dell’accisa a seguito del quale gli viene riconosciuto il diritto di rivalsa sui propri clienti mediante l’esposizione in fattura.

Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'aliquota di accisa "usi industriali", il cliente consumatore del gas naturale, dovrà farne specifica richiesta al proprio fornitore mediante la presentazione del certificato camerale o di una dichiarazione sostitutiva resa in base a quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale attesta la sussistenza dei requisiti per usufruire dell'aliquota di accisa "usi industriali", specificando l'attività da svolgere e gli impieghi a cui il prodotto è destinato nonché, il quantitativo annuo stimato che si prevede di consumare per i medesimi impieghi.

Acquisto oli lubrificanti provenienti da altro Stato membro dell'U.E.

Quesito – Sono un rivenditore di oli lubrificanti vorrei ricevere tali prodotti da un commerciante stabilito in un altro Paese dell'Unione Europea: quali sono gli adempimenti richiesti?

Risposta – Le disposizioni di riferimento per i soggetti che detengono e/o commercializzano oli lubrificanti sono contenute negli articoli 61 e 62 del Testo Unico delle accise approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche, e dal Decreto 17 settembre 1996, n. 557 cui è seguita l'emanazione della Circolare n. 266 del 30 ottobre 1996.

In particolare:

- l'art. 61, comma 1, lettera b) – punto 2 del Testo Unico dispone che l'imposta è dovuta dal soggetto che effettua la prima immissione in consumo, in territorio nazionale, di oli lubrificanti di provenienza comunitaria;
- l'art. 62, comma 7 del Testo Unico dispone, per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti assoggettati ad imposta, l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 25 del medesimo Testo Unico.

L'art. 25, al comma 1 stabilisce l'obbligo della denuncia di esercizio per i depositi commerciali di prodotti energetici, qualunque sia la capacità del deposito, prevedendo al comma 3 l'esenzione da tale obbligo per gli esercenti depositi per la vendita al minuto che detengano quantitativi complessivi di oli lubrificanti non superiori a 500 Kg.

Ulteriori informazioni potranno essere chieste al locale [Ufficio delle dogane](#) destinatario delle dichiarazioni.

Riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale utilizzato per autotrasporto merci

Quesito – Sono un autotrasportatore: vorrei conoscere quali sono i requisiti per poter ottenere il beneficio sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto merci.

Risposta – Per poter fruire del beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter del Testo Unico delle accise approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche e dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, concernente la riduzione dell'aliquota di accisa gravante sul gasolio acquistato sul territorio nazionale (quindi fatturato in Italia), usato come carburante dalle imprese "esercenti l'attività di autotrasporto merci" mediante l'impiego di veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e di categoria euro 3 o superiore, è necessario essere:

- persona fisica o giuridica iscritta all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- persona fisica o giuridica munita della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio;

- impresa stabilita in altri Stati membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione Europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Dovrà quindi essere presentata, per ciascun trimestre solare, una dichiarazione dalla quale risultino i consumi di carburante acquistato ed impiegato per l'attività di autotrasporto durante il periodo di riferimento, nonché i mezzi utilizzati per lo svolgimento di tale attività. La dichiarazione dovrà essere presentata al competente Ufficio delle dogane entro il mese successivo a quello di scadenza del trimestre al quale la dichiarazione si riferisce.

Ulteriori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite consultando le comunicazioni periodicamente pubblicate nell'apposita sezione denominata "[Benefici per il gasolio da autotrazione](#)", disponibile sul sito web dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli (www.agenziadoganemonopoli.gov.it) nelle quali sono contenute anche indicazioni sulle tipologie dei soggetti aventi diritto al beneficio, la misura del beneficio rimborsabile e le fattispecie escluse dal beneficio. Nella citata sezione sono anche disponibili i modelli di dichiarazione e i relativi software per la compilazione.

Ulteriori informazioni potranno essere chieste al locale [Ufficio delle dogane](#) destinatario delle dichiarazioni.

Requisiti per ottenere la riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio utilizzato per autotrasporto merci effettuato da un autotrasportatore di altro Paese UE

Quesito – Sono un autotrasportatore stabilito in un altro Paese dell'Unione Europea: vorrei conoscere quali sono i requisiti per poter ottenere il beneficio sul gasolio per uso autotrazione utilizzato in Italia nel settore del trasporto merci.

Risposta – È possibile, per le imprese esercenti le attività di autotrasporto residenti in altri Stati membri dell'Unione Europea, in possesso della licenza comunitaria per i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, ovvero in conto proprio, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento (CEE) n. 881/92, accedere al beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter del Testo Unico delle accise approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche e dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, concernente la riduzione dell'aliquota di accisa gravante sul gasolio acquistato sul territorio nazionale (quindi fatturato in Italia), utilizzato in veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate di categoria euro 3 o superiore.

Si evidenzia che gli esercenti comunitari (esclusi quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia) possono ottenere il beneficio in questione unicamente mediante rimborso in denaro e che detti soggetti devono consegnare/inviare l'istanza, completa del supporto informatico e della relativa documentazione, [all'Ufficio delle Dogane di Roma 1](#) competente a ricevere tali richieste di rimborso.

Ulteriori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite consultando le comunicazioni periodiche contenenti le indicazioni sulle tipologie di soggetti aventi diritto, sulla misura del beneficio rimborsabile e sulle fattispecie escluse dall'agevolazione. Le citate comunicazioni, come pure il modello della dichiarazione ed il relativo software per la compilazione sono pubblicate nell'apposita sezione denominata "[Benefici per il gasolio da autotrazione](#)", disponibile sul sito web dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli (www.agenziadoganemonopoli.gov.it).

Caratteristiche degli automezzi ammessi al beneficio sul gasolio utilizzato per autotrasporto merci

Quesito – Sono un autotrasportatore ed ho un veicolo di massa massima complessiva superiore a 7,5 tonnellate ma di categoria euro 2 dotato di un dispositivo per ridurre le emissioni inquinanti: posso accedere al beneficio sul gasolio per uso autotrazione?

Risposta – L’agevolazione prevista dall’art. 24-ter del Testo Unico delle accise approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche e dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, concernente la riduzione dell’aliquota di accisa gravante sul gasolio acquistato sul territorio nazionale (quindi fatturato in Italia), spetta alle imprese “esercenti l’attività di autotrasporto merci” effettuato mediante l’impiego di veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e di categoria euro 3 o superiore.

A tal riguardo, con la nota [n. 28154/RU del 7 marzo 2016 - pdf](#), disponibile sul sito web dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli (www.agenziadoganemonopoli.gov.it), è stato chiarito che le modifiche apportate ai mezzi di categoria inferiore alla “euro 3”, al fine di equipararli a tale categoria o superiore, hanno valenza solamente sotto il profilo ambientale. Pertanto, i mezzi modificati, seppure provvisti di sistemi utili a ridurre il particolato, rimangono ascritti alla loro categoria originaria (inferiore alla “euro 3”) e non possono quindi essere ammessi al beneficio in questione.

Modalità di presentazione della dichiarazione trimestrale per la riduzione dell’aliquota di accisa sul gasolio utilizzato per autotrasporto merci

Quesito – Sono un autotrasportatore: vorrei conoscere quali sono le modalità per la presentazione della dichiarazione trimestrale.

Risposta – La presentazione della dichiarazione (il cui modello e software per la compilazione sono disponibili nell’apposita sezione denominata “[Benefici per il gasolio da autotrazione](#)” presente sul sito web www.agenziadoganemonopoli.gov.it), può avvenire con le modalità di seguito indicate:

- consegna a mano o spedita per posta, all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, su supporto informatico (CD-rom, DVD, Pen-drive USB) unitamente alla relativa stampa debitamente sottoscritta dall’utente interessato.
- per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., previa abilitazione all’utilizzo (in tal caso non è richiesta la presentazione al competente Ufficio delle dogane della copia cartacea). È possibile ottenere l’abilitazione al citato Servizio Telematico accedendo all’apposita sezione del “[Servizio Telematico Doganale](#)” presente sul citato sito web (agenziadoganemonopoli.gov.it).

Ulteriori informazioni, potranno essere chieste al locale [Ufficio delle dogane](#) destinatario delle dichiarazioni.

Documenti necessari per la presentazione della dichiarazione trimestrale per la riduzione dell’aliquota di accisa sul gasolio utilizzato per autotrasporto merci

Quesito – Sono un autotrasportatore: vorrei sapere quali documenti devo allegare alla dichiarazione trimestrale.

Risposta – Il comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. n. 277/2000 dispone che i documenti da allegare alla dichiarazione (il cui modello e software per la compilazione sono disponibili nell'apposita sezione denominata "[Benefici per il gasolio da autotrazione](#)" presente sul sito web www.agenziadoganemonopoli.gov.it), sono:

1. la copia dei certificati di immatricolazione degli autoveicoli aventi titolo al beneficio;
2. la copia dell'eventuale contratto di noleggio o di locazione con facoltà di compera o di locazione finanziaria o di acquisto con patto di riservato dominio o di usufrutto (vedere [Circolare n. 4/D del 23 febbraio 2016 - pdf](#));
3. un prospetto - che è parte integrante del modello di dichiarazione pubblicato sul sito web dell'Agenzia - dal quale risultino: il numero di targa / il chilometraggio registrato dai contachilometri alla chiusura del periodo in questione / il proprietario ovvero, in caso di contratto di noleggio o locazione, l'intestatario dei predetti contratti.

Si precisa che la documentazione indicata ai punti a) e b) andrà allegata solo in occasione della prima volta in cui viene presentata la dichiarazione trimestrale, mentre nelle volte successive sarà sufficiente farne riferimento, salvo in caso di variazioni (dei mezzi utilizzati o del tipo di contratto).

Non è necessario allegare la copia delle fatture che attestano l'acquisto del gasolio, ma è sufficiente tenerle a disposizione nel caso di richiesta ai fini di eventuali controlli.

Ulteriori informazioni, potranno essere chieste al locale [Ufficio delle dogane](#) destinatario delle dichiarazioni.

Termine per la presentazione della dichiarazione trimestrale per la riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio utilizzato per autotrasporto merci

Quesito – Sono un autotrasportatore, dato che è scaduto il termine previsto per la presentazione della dichiarazione trimestrale: sono ancora in tempo a presentarla?

Risposta – Il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione è il mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stato consumato il gasolio (ad esempio: la dichiarazione relativa al trimestre gennaio/marzo dell'anno 2017 va presentata dall'1 al 30 aprile 2017).

Va comunque precisato che il termine di presentazione della dichiarazione non ha carattere di perentorietà. Pertanto, un inoltro tardivo della dichiarazione (effettuato oltre la scadenza del mese successivo al periodo di riferimento), non preclude il riconoscimento al rimborso, anche se si dovrà tener conto del termine di decadenza biennale fissato dall'art. 14, comma 2 del Testo Unico delle accise approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (ad esempio: per la dichiarazione relativa al 1° trimestre 2017, se presentata dall'1 al 30 aprile 2017, il termine di decadenza biennale scade il 30 marzo 2019).

Ovviamente, qualora il termine ultimo di presentazione cade in un giorno festivo, la scadenza stabilita è prorogata di diritto al giorno seguente non festivo.

Si precisa, inoltre, che la presentazione tardiva della dichiarazione comporta l'automatica traslazione dei termini previsti per la maturazione del credito e per l'effettuazione della compensazione. In altri termini, per poter compensare, occorrerà attendere il provvedimento espresso dell'ufficio o il decorso dei 60 giorni che determinano il silenzio-assenso.

Ulteriori informazioni, potranno essere chieste al locale [Ufficio delle dogane](#) destinatario delle dichiarazioni.

Riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio utilizzato per autotrasporto – termine per iniziare ad utilizzare il credito chiesto con la modalità della compensazione

Quesito – Sono un autotrasportatore: vorrei sapere a partire da quando è possibile utilizzare il credito maturato con la modalità della compensazione?

Risposta – Per poter fruire del credito di imposta in compensazione, è necessario anzitutto che detta modalità sia stata esplicitamente indicata sul frontespizio della dichiarazione (il cui modello e software per la compilazione sono disponibili nell'apposita sezione denominata “[Benefici per il gasolio da autotrazione](#)” presente sul sito web www.agenziadoganemonopoli.gov.it).

Decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del competente Ufficio delle dogane (indipendentemente dalla modalità utilizzata per la presentazione della stessa), ovvero degli elementi mancanti senza che al dichiarante sia stato notificato il provvedimento di diniego, l'istanza si considera accolta e, per effetto del formarsi del silenzio-assenso dell'Amministrazione, a partire dal 61° giorno l'importo del credito maturato potrà essere utilizzato in compensazione.

In tal caso l'Ufficio potrà comunque esercitare i propri poteri di verifica e di controllo nel rispetto dei termini di legge ed eventualmente annullare, con provvedimento motivato, l'atto di assenso illegittimamente formato, procedendo – se del caso – all'applicazione delle previste sanzioni (indebita fruizione del beneficio), salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine fissato dall'Ufficio stesso (art. 4 del D.P.R. n. 277/2000).

Qualora, invece, il soggetto richiedente riceva dall'Ufficio un provvedimento di espresso riconoscimento del credito spettante, da quel momento potrà utilizzare tale credito in compensazione senza dover attendere che siano trascorsi i 60 giorni previsti per la formazione del silenzio assenso (N.B.: Non costituisce titolo per l'immediato utilizzo del credito in compensazione l'eventuale attestazione con la quale l'Ufficio dichiara la regolarità della dichiarazione acquisita).

Il credito può essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto.

Qualora entro tale termine non fosse stato possibile utilizzare in compensazione l'intero ammontare del credito maturato, la parte residuale potrà essere chiesta a rimborso (in denaro) presentando, a partire dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo, un'apposita istanza diretta all'[Ufficio delle dogane](#) destinatario della dichiarazione.

Riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio utilizzato per autotrasporto – acquisto con l'utilizzo di schede carburanti

Quesito – Sono un autotrasportatore: vorrei sapere se per comprovare l'acquisto del gasolio posso utilizzare le schede carburanti.

Risposta – Per poter fruire dell'agevolazione spettante sui consumi di gasolio utilizzato per il trasporto merci gli acquisti del carburante devono essere comprovati dalla relativa fattura di acquisto.

Riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio utilizzato per autotrasporto – come indicare nella dichiarazione trimestrale i consumi e le fatture di acquisto del carburante

Quesito – Sono un autotrasportatore: vorrei sapere come devo indicare le fatture di acquisto del carburante utilizzato e da inserire nella dichiarazione trimestrale.

Risposta – Ai fini della determinazione dei quantitativi di carburante da indicare nella dichiarazione trimestrale (il cui modello e software per la compilazione sono disponibili nell'apposita sezione denominata “[Benefici per il gasolio da autotrazione](#)” presente sul sito web www.agenziadoganemonopoli.gov.it), per consumi ammissibili all'agevolazione si intendono quelli riforniti, quali risultanti dalle indicazioni presenti in fattura (cfr.: nota [n. 45963/RU del 20 aprile 2012 - pdf](#), anch'essa reperibile dal citato sito web).

Pertanto, nella dichiarazione trimestrale dovrà essere indicato il numero totale – e non gli estremi - delle fatture di acquisto (indipendentemente dalla loro data di emissione) riferite al gasolio consumato nel periodo di riferimento. Non è necessario allegare alla dichiarazione le copie delle fatture (anche autofatture) di acquisto, ma è sufficiente tenerle a disposizione nel caso di richiesta da parte dell'ufficio al fine di eventuali controlli.

Credito d'imposta sui carburanti utilizzati per lo svolgimento dell'attività di taxi

Quesito – Sono un tassista e vorrei avere informazioni in merito agli adempimenti richiesti per ottenere il credito d'imposta riconosciuto sul carburante utilizzato per lo svolgimento di tale attività.

Risposta – Per il riconoscimento del beneficio spettante sui carburanti (benzina, gasolio, GPL, gas naturale) consumati per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza, previsto dai punti 12 e 13 della Tabella A allegata al Testo Unico delle accise approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche, dovranno essere osservate le disposizioni dettate dal D.M. 29 marzo 1994 e successive modifiche.

Il titolare della licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi deve presentare - entro i due mesi successivi alla scadenza dell'anno di riferimento - apposita istanza (il fac-simile del modello è reperibile accedendo alla apposita sezione “[Modulistica](#)” presente sul sito web dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it), che dovrà contenere: le generalità - il domicilio - il codice fiscale dell'istante, la specie del servizio prestato, gli estremi della licenza o dell'autorizzazione, i dati identificativi dell'autovettura, ivi compreso il tipo di alimentazione, nonché la dichiarazione relativa ai giorni di effettivo servizio prestato.

La predetta istanza redatta in forma libera, prima della presentazione all'[Ufficio delle dogane](#) territorialmente competente, dovrà essere sottoposta al visto preventivo della competente autorità comunale dal quale risulti l'effettivo possesso della licenza o dell'autorizzazione, l'inesistenza di provvedimenti di sospensione o di revoca della licenza o dell'autorizzazione, gli eventuali periodi di assenza dal servizio e la convalida di quant'altro dichiarato nell'istanza.

Presentazione in ritardo dell'istanza per ottenere il Credito d'imposta sui carburanti utilizzati per lo svolgimento dell'attività di taxi

Quesito – Sono un tassista che non ha presentato entro il mese di febbraio per usufruirne al credito d'imposta sui carburanti riconosciuto a chi svolge tale attività: sono ancora in tempo?

Risposta – Per poter usufruire dell’agevolazione prevista dal D.M. 29 marzo 1994 e successive modifiche, il titolare della licenza di taxi deve presentare al competente ufficio territoriale, entro i due mesi successivi alla scadenza dell’anno solare di riferimento, apposita istanza (il fac-simile del modello è reperibile accedendo alla apposita sezione “[Modulistica](#)” presente sul sito web dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it) contenente tutti gli elementi utili per la determinazione del corretto ammontare del rimborso. Si chiarisce, che i termini di presentazione stabiliti nelle norme tributarie, se non sono espressamente qualificati come perentori dalla disposizione primaria, sono da intendersi ordinatori.

Pertanto, qualora non fosse stato possibile presentare la dichiarazione entro la scadenza prevista, la stessa può essere presentata anche tardivamente, ma comunque tenendo presente il termine di decadenza biennale fissato dall’art. 14, comma 2 del Testo Unico delle accise approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, si consiglia di rivolgersi all'[Ufficio delle dogane](#) territorialmente competente.

Credito d’imposta sui carburanti utilizzati per il servizio di noleggio con conducente (NCC)

Quesito – Sono un autista che effettua servizio NCC: volevo sapere se per tale attività mi può essere riconosciuto il credito d’imposta sui carburanti.

Risposta – Per il riconoscimento del beneficio spettante sui carburanti (benzina, gasolio, GPL, gas naturale) consumati per l’azionamento delle autovetture pubbliche da piazza, previsto dai punti 12 e 13 della Tabella A allegata al Testo Unico delle accise approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche, dovranno essere osservate le disposizioni previste dal D.M. 29 marzo 1994 e successive modifiche, in base al quale il beneficio è applicabile anche per il servizio di noleggio con conducente nei Comuni in cui non è istituito il servizio di TAXI, purché autorizzato allo stazionamento su aree pubbliche.

Il titolare dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente – se ammesso al beneficio - deve presentare entro i due mesi successivi alla scadenza dell’anno di riferimento, apposita istanza (il fac-simile del modello è reperibile accedendo alla apposita sezione “[Modulistica](#)” presente sul sito web dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it) diretta al competente Ufficio delle dogane, che dovrà contenere: le proprie generalità, il domicilio ed il codice fiscale, la specie del servizio prestato, gli estremi dell’autorizzazione, i dati identificativi dell’autovettura o del natante, compreso il tipo di alimentazione del veicolo, nonché la dichiarazione relativa ai giorni di effettivo servizio prestato.

L’istanza redatta in forma libera, prima della presentazione all'[Ufficio delle dogane](#) territorialmente competente, dovrà essere sottoposta al visto preventivo della competente autorità comunale dal quale risulti l’effettivo possesso della licenza o dell’autorizzazione, l’inesistenza di provvedimenti di sospensione o di revoca della licenza o dell’autorizzazione, gli eventuali periodi di assenza dal servizio e la convalida di quant’altro dichiarato nell’istanza.

Beneficio zone montane per acquisto gasolio o GPL utilizzati come combustibile per riscaldamento

Quesito – Abito in una zona non metanizzata del Comune di appartenenza: volevo sapere di quale beneficio fiscale posso usufruire per l'acquisto di gasolio da utilizzare come combustibile per riscaldamento.

Risposta – L'art. 8, comma 10, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni intervenute, ha previsto una specifica agevolazione fiscale che si concretizza in una riduzione del costo del gasolio (e del GPL) usati come combustibile per riscaldamento e che trova applicazione in alcune delle zone climatiche nelle quali è suddiviso il territorio nazionale (individuate dall'art. 2 del Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento del consumo di energia, emanato con D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412).

I Comuni o frazioni di comuni interessati sono quelli:

- ricadenti nella fascia climatica F;
- facenti parte di province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricade nella zona climatica F;
- della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali il beneficio è esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;
- non metanizzati ricadenti nella zona climatica E, individuati dal DM 9.3.1999 e successive modifiche;
- porzioni edificate di comuni ricadenti nella zona climatica E ma esclusi dal DM 9.3.1999 (che individua i comuni di fascia E non metanizzati) non metanizzate e ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, preventivamente individuate da apposita delibera del Consiglio Comunale.

Il quadro ordinamentale di riferimento vigente ha fissato una disciplina applicativa, poggiate principalmente sul D.P.R. n. 361/99, in base alla quale è il fornitore che chiede bimestralmente il rimborso dell'accisa mediante accredito per l'importo anticipato, sotto forma di riduzione di prezzo praticata ai consumatori finali, al destinatario del beneficio. La struttura dell'agevolazione è articolata in modo da non permettere la possibilità di recuperare l'accisa direttamente da parte del consumatore finale, al quale i combustibili sono ceduti già scontati.

Per poter fruire dell'agevolazione l'utilizzatore del prodotto dovrà consegnare al proprio fornitore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale viene attestata, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dalla normativa vigente in materia, l'ubicazione dell'impianto e che il prodotto acquistato è destinato esclusivamente quale combustibile per riscaldamento.

Si precisa, infine, che il beneficio fiscale in questione, essendo finalizzato ad alleviare i maggiori costi di riscaldamento sostenuti dalla popolazione residente nelle zone ammesse la beneficio, dovuti al clima particolarmente rigido o alle difficoltà di approvvigionamento del combustibile, non è applicabile nel caso di impiego di gasolio o di GPL in usi diversi dal riscaldamento ambientale.